

## ESCLUSIONI

Fermo restando la messa a disposizione e l'utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 nonché il rispetto di quanto previsto dal DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti, si ritengono esclusi dagli obblighi di denuncia gli impianti installati negli ambienti in cui si applicano le fattispecie di cui agli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008.

Sono altresì esclusi i seguenti impianti:

### **Industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo**

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 624/96, le attività sottoposte a vigilanza da parte dei distretti minerari non rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01 pertanto i datori di lavoro nell'ambito delle industrie estrattive non devono inviare all'INAIL le dichiarazioni di conformità.

### **Imprese concessionarie di impianti telefonici**

Le verifiche degli impianti di terra degli esercizi telefonici di cui al DPR 323/56 sono di competenza del datore di lavoro. Per esercizio telefonico si deve intendere l'insieme delle apparecchiature e dei dispositivi destinati alla trasmissione di informazioni, segnali e dati a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente distributore. La verifica degli impianti di terra inerenti la gestione amministrativa e commerciale delle imprese concessionarie e quella degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche rientrano invece negli obblighi scaturenti dal DPR 462/01.

### **Ambito degli impianti del trasporto aereo, navale e ferroviario**

Si ritengono escluse le strutture che sono direttamente connesse al controllo e all'attuazione dei trasporti aerei navali e terrestri.

*Nota: Secondo il parere 229/76 Sez. II del Consiglio di Stato è definito esercizio alla navigazione marittima l'insieme delle attività che attuano la navigazione per mare e non tutte le altre che sono ad esse preordinate, in modo più o meno diretto, e che si possono svolgere nei porti o sulle navi.*

### **Complessi militari**

La competenza in merito alle verifiche nei complessi militari di cui all'art.18 del DM 12/9/59 risulta attribuita all'Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche (U.T.O.V) del Ministero della Difesa (rif. DM 26/01/1998, circolare Min. Difesa – DG dei Lavori e del Demanio n. 0/4/2030/J/05-03/CL/02 del 12/11/2002).

Detti complessi sono individuati dalla legislazione specifica in materia.

### **Aziende produttrici e distributrici di energia elettrica**

Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica di cui

all'art.11 lettera e) del DM 12/9/59. Al riguardo si fa presente che tale esclusione è stata ribadita dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 15/VI/0018639 del 2/11/2009 (nota ISPEL n. 6262 del 12/11/2009).

L'esclusione si riferisce solamente agli impianti di terra relativi alle officine e cabine elettriche. La verifica degli impianti di terra inerenti la gestione amministrativa e commerciale delle aziende produttrici o distributrici di energia elettrica e quella degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche rientrano invece negli obblighi scaturenti dal DPR 462/01.

In caso di denuncia di impianti di messa a terra che sono parte degli impianti sopra specificati, il tecnico INAIL, nel caso di impianto soggetto a campionamento, durante il sopralluogo acquisirà copia del modello "O" di cui al DM 12/9/1959 e procederà alle verifiche di cui al precedente punto 3.1.

In caso di mancata presenza di tale modello, il tecnico INAIL verbalizzerà tale situazione e provvederà alla trasmissione delle relative risultanze secondo le modalità previste ai punti 10 e 11 riportati di seguito.

### **Enea**

Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di messa a terra di tutti i centri di ricerca ENEA secondo quanto previsto dal DM 14 settembre 2004.